



CITTA' DI CASTELLANZA

PROVINCIA DI VARESE

www.comune.castellanza.va.it

e-mail: comune@comune.castellanza.va.it

Pec: comune@pec.comune.castellanza.va.it

V.le Rimembranze, n. 4 - Varese Cap. 21053

☎ 0331526111

C.F. 00252280128

ORDINANZA N° 90 del 04/05/2020

OGGETTO:

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE A SCOPO PREVENTIVO AL FINE DI RIDURRE IL RISCHIO DI CONTAGIO DA CORONAVIRUS (COVID 19). DISCIPLINA CERIMONIE FUNEBRI ED ACCESSO AL CIMITERO COMUNALE.

IL SINDACO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», applicabili sull'intero territorio nazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 ad oggetto: «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

VISTE:

- ✓ *l'Ordinanza n. 514 del 21/03/2020 a firma del Presidente della Giunta Regionale della Lombardia;*
- ✓ *l'Ordinanza n. 515 del 22/03/2020 a firma del Presidente della Giunta Regionale della Lombardia;*

✓ *l'Ordinanza n. 517 del 23/03/2020 a firma del Presidente della Giunta Regionale della Lombardia;*

RILEVATO che, in conseguenza di tale emergenza, si è venuta a creare una situazione di allarme nel territorio comunale e considerata la criticità dell'attuale situazione sanitaria, tuttora in evoluzione e in continuo monitoraggio da parte di tutte le autorità preposte;

ATTESO altresì che le disposizioni governative perseguono il prioritario obiettivo di carattere generale di evitare il formarsi di assembramenti di persone, nonché quello di evitare ogni occasione di contatto sociale e interpersonale, foriero di potenziale contagio, se non riconducibile a esigenze specifiche o a uno stato di necessità;

ATTESO che la sopra richiamata ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 514 del 21/03/2020 alla lettera a) punto 2. vieta gli assembramenti di più di 2 persone nei luoghi pubblici;

ATTESO che la sopra richiamata ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 515 del 22/03/2020 specifica che le disposizioni in essa contenute producono effetto dal 23/03/2020 fino al 15/04/2020 salvo diverse ulteriori indicazioni;

RICHIAMATA la propria Ordinanza n°39 del 23/03/2020 ad oggetto:” Ordinanza contingibile e urgente a scopo preventivo per la chiusura del Cimitero al fine di ridurre il rischio di contagio da Coronavirus (Covid 19);

RICHIAMATA la propria Ordinanza n° 40 del 27.03.2020 ad oggetto:” Ordinanza contingibile e urgente a scopo preventivo per la chiusura del Cimitero Comunale sito in Corso Sempione 11 al fine di ridurre il rischio di contagio da Coronavirus (Covid 19).”;

VISTE le disposizioni introdotte dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri nel territorio nazionale (DPCM 1Aprile 2020 e successivo del 10 Aprile 2020);

RICHIAMATO il disciplinare del Ministero della Salute n. 11285 del 01/04/2020 che al punto G che dispone la chiusura al pubblico dei Cimiteriali e dà indicazioni in merito alle operazioni cimiteriali;

RICHIAMATA la propria Ordinanza n° 54 del 15.04.2020 ad oggetto:” Ordinanza contingibile e urgente a scopo preventivo per la chiusura del Cimitero Comunale sito in Corso Sempione 11 al fine di ridurre il rischio di contagio da Coronavirus (Covid 19). Provvedimenti ulteriori”;

RICHIAMATO il D.P.C.M. 26 Aprile 2020, con il quale sono state emanate nuove disposizioni in materia di contenimento dell'epidemia virale da Covid-19, avviando un processo di graduale ripartenza

delle attività sospese a seguito della pandemia e riconsiderando alcune delle misure più restrittive finora previste;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 1, lett. i) del predetto D.P.C.M. laddove si espone che a decorrere dal 4 maggio p.v. "sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino ad un massimo di 15 persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro";

RICHIAMATA la circolare del Ministero dell'Interno in data 30.04.2020;

RITENUTO, quindi, di fissare, ai sensi delle recenti sopracitate disposizioni statali e regionali, nuova disciplina, sul territorio comunale alla celebrazione delle cerimonie funebri;

VISTO l'art.32 della legge 833/1978 che demanda al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

VISTO il Decreto Legislativo nr. 112 del 31 marzo 1998 recante il Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alla Regioni ed agli Enti Locali;

VISTO l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267:

5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.

ORDINA

- fermo che, sino alla data del 17.5.2020, ai sensi del D.P.C.M. 26.04.2020 "sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino ad un*

massimo di 15 persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro", la celebrazione delle cerimonie funebri deve essere circoscritta esclusivamente in un edificio di culto o in un luogo all'aperto;

- *i partecipanti al rito funebre si allontanino quanto prima dal luogo della celebrazione, evitando la formazione di assembramenti ovvero di cortei di accompagnamento al trasporto del feretro.*
 - *fermo che la forma liturgica della celebrazione rientra nella competenza dell'autorità ecclesiastica, secondo un prudente apprezzamento legato alle diverse situazioni nei vari territori, le tradizioni e le consuetudini locali, la cerimonia si svolga in un tempo contenuto.*
 - *fermo che i riti dell'ultima commendatio e della valedictio al defunto, sono rimessi, allo stesso modo, alla competente autorità ecclesiastica, essi sono da compiersi nel medesimo luogo in cui viene celebrato il rito esequiale;*
 - *nel caso in cui venga celebrata la Messa, deve essere evitato il contatto fisico come, per esempio, lo scambio del segno di pace, in continuità con le disposizioni ecclesiastiche già emanate;*
 - *la celebrazione esequiale in ogni caso è consentita con il rispetto di tutte le norme precauzionali previste in tema di contenimento dell'emergenza epidemiologica in corso, in particolare i partecipanti indossino idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e mantengano le distanze interpersonali previste, assicurandosi, in caso di celebrazione al chiuso, che il locale abbia una capienza adeguata al richiesto distanziamento e sia previamente sanificato;*
 - *sino al 17.05.2020 è consentito ai Cittadini l'accesso al Cimitero Comunale nel rispetto delle di seguito enunciate limitazioni:*
- ✓ *il libero accesso al cimitero è fissato dalle 8.30 alle 12.30 nei giorni di Martedì, Giovedì e Sabato;*
 - ✓ *presenza in contemporanea, nel cimitero comunale di un numero massimo di 15 persone;*

- ✓ *individuazione di un varco di accesso al Cimitero Comunale fisicamente separato da quello di uscita dall'area cimiteriale stessa, garantendo la distanza minima di un metro tra chi accede e chi esce;*
- ✓ *segnaletica nei dintorni dell'area cimiteriale che consenta ai Cittadini di indirizzarsi verso l'unico varco di accesso;*
- ✓ *segnaletica all'interno dell'area cimiteriale che consenta ai Cittadini di indirizzarsi verso l'unico varco di uscita;*
- ✓ *rispetto, sia all'interno dell'area cimiteriale sia per i Cittadini in attesa di accesso all'area, del distanziamento interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramenti;*
- ✓ *obbligo, sia all'interno dell'area cimiteriale sia per i Cittadini in attesa di accesso all'area, di utilizzo di mascherina a copertura di naso e bocca nonché di guanti;*

- ❖ *al competente Servizio cimiteriale comunale, di garantire la disponibilità della camera mortuaria del cimitero comunale per il ricevimento e la custodia temporanea di feretri provenienti da strutture sanitarie cittadine o provinciali e ciò sino al giorno 17 Maggio 2020 incluso;*

- ❖ *al competente Settore comunale Comunicazione di predisporre quanto necessario per l'attuazione e la diffusione della presente ordinanza, con informazione alla cittadinanza dei contenuti della stessa mediante tutti i canali di comunicazione dell'ente (social, avvisi pubblici) .*

- ❖ *al competente Settore di Polizia Locale di predisporre quanto necessario per il rispetto della presente ordinanza, anche finalizzando accordi specifici con Associazioni quali l'Associazione Carabinieri in congedo.*

DISPONE

che la presente ordinanza venga:

- ✓ *inviata in alla Prefettura U.T.G. di Varese;*
- ✓ *pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente e ne venga data notizia sul sito istituzionale del Comune.*

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 07.08.1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06.12.1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere

entro 60 giorni dalla pubblicazione al competente T.A.R., oppure, in alternativa, potrà presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi di legge.

Castellanza, 04/05/2020

*Il Sindaco
Mirella Cerini*